

NOTA PER ASSEMBLEA DEL 4.4
COMMISSIONE CRISI D'IMPRESA

L'Organismo Congressuale Forense chiede che nei decreti integrativi e correttivi del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII) che dovranno essere emanati dal Governo in attuazione della delega già approvata dal Parlamento vengano eliminati alcuni profili problematici della disciplina introdotta con il Dlgs 14/2019, con riferimento ad alcune norme entrate in vigore il 16 marzo 2019.

In particolare per quanto concerne **l' art. 356 del Codice della Crisi** che istituisce l'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al CCII. La norma è entrata in vigore il 16 marzo 2019, ma il successivo art. 357 rimette a un Decreto del Ministro della Giustizia da adottare entro il 1.3.2020 di concerto con il MEF le modalità di iscrizione e di tenuta dell'albo nonché le regole di funzionamento dello stesso.

L'art. 390 detta poi la disciplina transitoria per cui le procedure di fallimento e le altre procedure fallimentari nonché le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotte o pendenti alla data del 15.8.2020 continuano ad essere definite secondo le disposizioni del R.D. 267/1942 e della legge n.3/2012.

Evidenti sono gli aspetti problematici della normativa ai quali l'Organismo Congressuale Forense ritiene che debba essere posto rimedio.

- 1) Il regime anticipato al 16 marzo 2019 di entrata in vigore dell'Albo dei soggetti incaricati nelle procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza non si applicherà alle norme che disciplinano le modalità di nomina che resteranno pertanto quelle attuali per tutte le procedure pendenti o iniziate prima del 16 agosto 2020.

Criticità *scarso coordinamento della normativa.*

- 2) Possono chiedere l'iscrizione all'albo, come previsto dall'art. 358 lett.a) gli iscritti agli albi dei commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro purchè abbiano assolto all'obbligo di formazione specifica consistente nella partecipazione a corsi di perfezionamento di cui all'art. 4 comma 5 lettere b),c) e d) del D.M. 202/2014 di durata non inferiore a 200 ore e nello svolgimento di un periodo di tirocinio non inferiore a sei mesi. Vi è poi un obbligo di aggiornamento biennale per mantenere tale iscrizione.

Criticità *per effetto del mancato richiamo alla lettera e) gli avvocati per i quali la durata dei corsi di cui sopra era di 40 ore rischiano di dover ripetere i corsi già frequentati per acquisire la formazione specifica di 200 ore oltre a dover svolgere il tirocinio di sei mesi.*

- 3) I contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento dovranno essere delineati da linee guida elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura. Potrebbe accadere come è avvenuto per i delegati alle vendite immobiliari ex art. 179 ter disp. Att. C.p.c. che dette linee guida non vengano mai elaborate.

Criticità *non potranno essere organizzati corsi di formazione prima dell'elaborazione delle linee guida e quindi si rischia che nessun soggetto possa iscriversi all'albo nel momento dell'entrata in vigore del suo funzionamento (16 agosto 2020)*

- 4) È previsto inoltre che, in sede di primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti di cui sopra, che documentano di essere stati nominati in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Tali soggetti saranno ovviamente esentati dall'obbligo di formazione.

- 5) Gli articoli 356 e 357 sono vigenti dal 16 marzo 2019, perché il legislatore ha inteso predisporre fin da subito quanto necessario per l'entrata in vigore dell'intero nuovo Codice ma vanno in ogni caso coordinati nonchè con quanto previsto nell'art. 352 che, nel dettare le disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI (nuovo organismo che si occuperà delle procedure di allerta che rappresentano la vera novità di questo codice),precisa che fino alla istituzione del nuovo albo i componenti del collegio dell'OCRI sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo degli avvocati e dei commercialisti che hanno svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o hanno assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che hanno superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che sono stati omologati.

Criticità *In sede di primo popolamento degli albi la maggior parte degli avvocati verrebbe esclusa in quanto non in possesso dei requisiti di cui alle disposizioni transitorie così come rischiano di essere esclusi anche successivamente perché non in grado di essere formati.*

NOTA PER ASSEMBLEA DEL 4.4
COMMISSIONE CRISI D'IMPRESA